

STUDIO LEGALE

BALLANTI & TREVISAN

Saint Vincent (AO), via Chanoux n.31-C.A.P. 11027
Tel. 0166/511221 – Fax. 0166/ 510963

Aosta (AO), via Xavier de Maistre n. 14-C.A.P. 1110
Tel e Fax. 0165/610520

COMUNE DI GRESSAN	
007278	13 LUG 16
UFF.	9

Spett.le **COMUNE DI GRESSAN**
Fraz. Taxel n. 1
11020 GRESSAN (AO)

OGGETTO: Sig. Cuneaz - Osservazioni e deduzioni ex Art. 10 L. 241/1990 al procedimento Vs. rif. Prot. 6552 Comune di Gressan.

Il sottoscritto avv. stab. ab. Franco Trevisan, in nome e per conto del proprio assistito, sig. Savino Cuneaz, all'esito del ricevimento della Vs. comunicazione, pervenuta in data 14 giugno 2016, della successiva comunicazione di avvio del procedimento e del sopralluogo avvenuto in data 4 luglio 2016, osserva quanto segue.

Il sig. Cuneaz rileva che il vincolo inerente all'appezzamento individuato per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto è, per ciò che concerne il vincolo sull'intero terreno, pacificamente contestabile. Invero l'individuazione di detto terreno non risulta condivisibile per una serie di motivi, anche di natura oggettiva.

Del vero, l'ubicazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti non pare consona, in quanto il terreno oggetto del procedimento *de quo* è ubicato in zona sensibile dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico. In relazione all'aspetto storico-culturale, si rammenta che il terreno è adiacente (persino confinante) a ponte romano, di evidente valenza, anche architettonica. L'ubicazione dell'area destinata alla raccolta dei rifiuti risulta dunque inappropriata, in quanto, anziché qualificare l'area – anche sotto un profilo turistico -, comporterebbe una naturale, seppur artificiosa, perdita di prestigio. Inoltre la contiguità con la chiesa è altro elemento rilevante: in ordine alla preservazione della veduta dell'edificio di culto si è già espressa la sovrintendenza regionale. V'è di più: non si comprende quale motivazione sia sottesa a tale scelta, stante la presenza di altre ed ulteriori aree idonee in zona:

procedendo circa 50 metri a valle rispetto all'originaria ubicazione dell'impianto, vi sarebbero spazi maggiormente idonei, in ordine ai quali, peraltro, anche i costi di intervento sarebbero più limitati, con conseguente beneficio per la stessa P.A. ed inoltre non verrebbe svalorizzato il ponte – ed il contesto urbanistico ed ambientale tutto - di cui sopra.

Vale ancora la pena ribadire quanto asserito già oralmente: nell'appezzamento di terreno del sig. Cuneaz è presente un noce di evidente valore botanico – e dunque paesaggistico -, patrimoniale e sentimentale.

Altro ed ulteriore ed ulteriore elemento rilevante concerne l'ampiezza del terreno di cui al vincolo: non risulta infatti indispensabile un'area di siffatta grandezza, che ricomprenda anche aree ulteriori rispetto a quelle per i cassonetti: non sono infatti affatto indispensabili tali aree e sarebbe sufficiente una superficie assai inferiore. Eventuali aree di manovra non risultano affatto indispensabili, specie in un contesto di ridottissima affluenza di traffico.

Sulla scorta di quanto evidenziato non si comprende la scelta perpetrata a danno del mio assistito, che, con il vincolo di cui al procedimento in essere vede lesi i propri interessi e diritti.

Il sig. Cuneaz si oppone dunque, per i motivi, ut supra evidenziati, al vincolo e, conseguentemente, all'esproprio del terreno di cui al procedimento di cui all'oggetto, riservandosi di valutare altre, eventuali, soluzioni.

Aosta, 8 luglio 2016

Avv. stab. ab. Franco Trevisan

